

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 36-6587

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1120021 - "Risaie vercellesi", IT1120030 - "Sponde fluviali di Palazzolo V.se", IT1180031 - "Basso Scrivia", IT1180032 - "Bric Montariolo", all'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" e recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. e che reca quindi il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea.

In Italia l'individuazione dei Siti è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome: la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 122 ZSC, 5 SIC, 6 pSIC e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, con D.G.R. n. 18 – 4843 del 31 ottobre 2012 e con D.G.R. n. 33-4914 del 20 aprile 2017. Gli elenchi aggiornati dei SIC/ZSC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni di esecuzione 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE del 12 dicembre 2018.

La Regione Piemonte ha da più di 30 anni consolidato un Sistema di aree naturali protette che si fonda sull'istituzione di "enti strumentali" appositamente creati per gestire parchi e riserve naturali e conservare gli intrinseci valori di biodiversità dei territori tutelati.

Con legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.i ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica "Rete Ecologica Regionale", dando anche applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nei Siti individuati, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario.

Ai sensi del succitato DPR 357/97 e s.m.i è di competenza delle Regioni l'adozione di opportune misure di conservazione per creare le condizioni per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone di Speciali di Conservazione, individuando altresì i soggetti gestori dei siti stessi, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*".

Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. sono state predisposte le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, recependo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituendo, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari.

L'art. 41, comma 2 della l.r.19/2009 succitata, prevede che la Regione deleghi la gestione dei siti della Rete natura 2000 agli Enti di gestione delle Aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree della Rete Natura 2000. Per le fattispecie territoriali non coincidenti, al comma 2 bis sono indicati prioritariamente gli Enti di gestione di Aree naturali protette quali soggetti delegabili alla gestione, sentiti gli Enti locali interessati.

Tale dettato normativo risulta coerente con le indicazioni dell'Unione Europea e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare circa l'idoneità dei soggetti delegati alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000, in considerazione dei particolari compiti che la trattazione degli stessi comporta, prima fra tutte la complessa e gravosa attività relativa alle procedure di Valutazione di Incidenza.

Ricordato che è stata già delegata la gestione dei Siti IT1120002 "Bosco della Partecipanza di Trino", IT1120007 "Palude di S. Genuario", IT1120008 "Fontana Gigante (Tricerro)", IT1120023 "Isola di S. Maria", IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", IT1180002 "Torrente Orba", IT1180005 "Ghiaia Grande (Fiume Po)" IT1180027 "Confluenza Po - Sesia - Tanaro", IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino", con le D.G.R. n. 36-13220 del 8 febbraio 2010, D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011 e D.G.R. n. 68-6271 del 2 agosto 2013, all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino;

rilevato che è possibile affidare in delega ai sensi del succitato art. 41, comma 2, le seguenti aree: IT1120030 - "Sponde fluviali di Palazzolo V.se", IT1180031 - "Basso Scrivia", IT1180032 - "Bric Montariolo", parzialmente coincidenti alle Aree naturali protette gestite dall'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino, e ai sensi del medesimo articolo, comma 2 bis, lettera a), il sito IT1120021 - "Risaie vercellesi", limitrofo ad aree protette gestite da detto Ente;

preso atto che l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino, con nota n. 51 del 25 settembre 2017, ha manifestato la propria disponibilità a esercitare la delega dei siti in parola;

viste le note del Settore Biodiversità e Aree Naturali del 18 gennaio 2018 prot. n. 1907/A16.01A agli Enti territoriali interessati al sito IT1120021 - "Risaie vercellesi", del 19 gennaio 2018 prot. n. 2003/A16.01A, agli Enti territoriali interessati al Sito IT1120030 - "Sponde fluviali di Palazzolo V.se", del 19 gennaio 2018 prot. n.1995/A1601A agli Enti territoriali interessati al sito IT1180031 - "Basso Scrivia" e del 19 gennaio 2018 prot. n. 1993/A16.01A agli Enti territoriali interessati al Sito IT1180032 - "Bric Montariolo"; con le quali si comunicava la volontà della Regione di delegare i suddetti siti all'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino e si invitavano dette Amministrazioni a far pervenire eventuali osservazioni; non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, decorso il termine indicato nelle su citate note; individuati come attuali strumenti gestionali le citate "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte";

ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento e che prevede, tra l'altro, al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio di ciascun Sito, la possibilità di istituzione di un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione;

ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009;

visto l'art. 44 della l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

visto l'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce al punto 1.3 che, qualora vi sia una relazione diretta tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e le specifiche competenze del soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 e qualora specificamente delegato, il soggetto gestore debba essere consultato nella procedura di VAS quale soggetto con competenza ambientale;

visto inoltre il punto 1.8 dell'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce che ai fini dell'integrazione procedurale fra Valutazione di incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la competenza allo svolgimento della Valutazione di incidenza dei piani può essere delegata dalla Regione ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i siti Natura 2000 qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

ritenuto inoltre opportuno che le succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio siano attribuite all'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino anche per i Siti IT1120002 "Bosco della Partecipanza di Trino", IT1120007 "Palude di S. Genuario", IT1120008 "Fontana Gigante (Tricerro)", IT1120023 "Isola di S. Maria", IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", IT1180002 "Torrente Orba", IT1180005 "Ghiaia Grande (Fiume Po)" IT1180027 "Confluenza Po - Sesia - Tanaro", IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino", corrispondenti ai siti già delegati, dalla data di sottoscrizione della convenzione in allegato;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse i procedimenti rimangono in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;

vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

viste le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di delegare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la gestione dei Siti della Rete Natura 2000: IT1120021 – “Risaie vercellesi”, IT1120030 – “Sponde fluviali di Palazzolo V.se”, IT1180031 – “Basso Scrivia”, IT1180032 – “Bric Montariolo” all'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino;
- b) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione, Governo e Tutela del Territorio alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;
- d) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'Ente gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativi ai Siti di cui al punto a);
- e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle

funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, e di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio dei siti delegati con la presente Deliberazione, oltre che dei Siti IT1120002 "Bosco della Partecipanza di Trino", IT1120007 "Palude di S. Genuario", IT1120008 "Fontana Gigante (Tricerro)", IT1120023 "Isola di S. Maria", IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", IT1180002 "Torrente Orba", IT1180005 "Ghiaia Grande (Fiume Po)" IT1180027 "Confluenza Po - Sesia – Tanaro", IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino", nonché all'espressione dei relativi pareri, come specificato nella convenzione stessa;

f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla loro conclusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 IT1120021 – “RISAIE VERCELLESI”, IT1120030 – “SPONDE FLUVIALI DI PALAZZOLO V.SE”, IT1180031 – “BASSO SCRIVIA”, IT1180032 – “BRIC MONTARIOLO”

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali Vincenzo Maria Molinari, nato a Saluzzo (CN) il 4 febbraio 1965, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via principe Amedeo 17

e

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino, in persona del Presidente, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in piazza Giovanni XXIII, 6 – 15048 Valenza (CN).

PREMESSA

Visti le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r.19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1120021 – “Risaie vercellesi”, IT1120030 – “Sponde fluviali di Palazzolo V.se”, IT1180031 – “Basso Scrivia”, IT1180032 – “Bric Montariolo”, all'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;

- b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree protette del Po Vercellese alessandrino, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative ai Siti della Rete Natura 2000 IT1120021 – “Risaie vercellesi”, IT1120030 – “Sponde fluviali di Palazzolo V.se”, IT1180031 – “Basso Scrivia”, IT1180032 – “Bric Montariolo”, (di seguito denominati Siti).
2. I Siti oggetto della presente convenzione sono identificati, localizzati e descritti nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nel “Formulario standard Natura 2000”, trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione Europea e reperibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente.
3. I formulari standard di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornati sulla base di verifiche e studi specifici.
4. I Siti oggetto della presente convenzione sono delimitati cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 18-4843 del 31 ottobre 2012 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in coerenza con gli indirizzi della Commissione europea.

Art. 2

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat che hanno motivato l'individuazione dei siti, riportati nel formulario standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3, in osservanza alle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successive modificate.
2. Il soggetto gestore è tenuto a predisporre misure di conservazione sitospecifiche o all'occorrenza piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti, così come previsto dagli articoli 40 e 42 della l.r.19/2009.
3. Gli obiettivi da perseguire nella gestione dei Siti sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nei Formulari standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione dei Siti ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione dei Siti.

4. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti qui delegati, e all'espressione dei relativi pareri. In particolare, in fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e contestuale fase di verifica d'incidenza il Soggetto gestore esprime parere in merito alla necessità di assoggettare alla fase di Valutazione d'incidenza e alla fase di Valutazione Ambientale Strategica il piano proposto; in fase di valutazione di VAS e contestuale valutazione d'incidenza spetta al Soggetto gestore l'emissione del provvedimento di Valutazione d'incidenza propedeutico all'emissione del parere motivato da parte dell'autorità comunale competente per la VAS. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio anche per per i Siti IT1120002 "Bosco della Partecipanza di Trino", IT1120007 "Palude di S. Genuario", IT1120008 "Fontana Gigante (Tricerro)", IT1120023 "Isola di S. Maria", IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", IT1180002 "Torrente Orba", IT1180005 "Ghiaia Grande (Fiume Po)" IT1180027 "Confluenza Po - Sesia – Tanaro", IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino" già delegati in precedenza all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009.

Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio dei Siti, l'Ente di gestione all'occorrenza può istituire un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente dell'Ente gestore e composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del
Po vercelle alessandrino

*Il Dirigente responsabile del
Settore Biodiversità e Aree naturali*

Il Presidente

Vincenzo Maria MOLINARI